

Relazione al disegno di legge

Esercizio della vigilanza ambientale: modificazioni della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente

In una società moderna ed aperta, le associazioni per la tutela ambientale si configurano sempre di più come autorevoli partner della pubblica amministrazione, alla luce di quanto dispone la Costituzione e secondo il principio di sussidiarietà. Ciò vale sia per quanto riguarda la promozione della cultura e del rispetto ambientale, sia nella definizione delle politiche di intervento, sia infine per quanto riguarda l'esercizio della vigilanza. Non si tratta semplicemente, ben inteso, di ampliare il numero o la tipologia dei "guardiani" presenti sul territorio, piuttosto di favorire la crescita di una responsabilità collettiva verso i destini del patrimonio ambientale, così come propongono anche le modifiche alla legislazione sul volontariato attraverso il disegno di legge n. 170/XIV. Qui si afferma infatti che la Provincia riconosce e valorizza le attività delle organizzazioni di volontariato anche nel campo della tutela dei beni culturali ed ambientali, tanto che presso la Provincia viene istituito un apposito albo delle organizzazioni che perseguono fini di promozione e tutela di questo patrimonio.

Anziché operare attraverso l'apposita istituzione delle guardie ecologiche volontarie, come hanno scelto di fare molte altre regioni italiane, il percorso intrapreso nella legislazione trentina tende quindi a formare e qualificare degli operatori volontari, una sorta di "custodi volontari dell'ambiente".

La legislazione provinciale è particolarmente ricca ed articolata da normative riguardanti l'ambiente, così definito in senso lato, ciascuna delle quali prevede a quali soggetti competano i controlli ambientali ovvero le possibilità di intervento in caso di violazione di norme.

Con il presente disegno di legge si intende intervenire puntualmente sull'articolato di ciascuna di queste leggi, integrando i soggetti incaricati della sorveglianza. Infatti, oltre al personale incaricato dei servizi di polizia locale o forestale (anche appartenente ai comuni o ad altri enti locali), di vigilanza sulla caccia o sulla pesca, al personale dipendente dei parchi ed agli organi di pubblica sicurezza, potranno vigilare sull'osservanza delle leggi ambientali anche i "custodi volontari" designati da enti o associazioni che abbiano per fine istituzionale la tutela degli animali o dell'ambiente. Purché abbiano frequentato – questo è il primo passaggio particolarmente importante – un corso di abilitazione - ed abbiano ottenuto – ecco il secondo passaggio - la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme sulla pubblica sicurezza. La Provincia dovrà dunque farsi carico di organizzare i corsi di abilitazione o di aggiornamento. Il disegno di legge prevede di rinviare ad apposito regolamento di esecuzione la disciplina delle modalità con cui è coordinato il servizio degli incaricati di vigilare sull'osservanza delle diverse leggi.

L'obiettivo della norma è dunque evidente. Creare piena consapevolezza all'interno delle associazioni circa il ruolo di collaborazione con la Provincia e gli altri enti pubblici secondo il principio di sussidiarietà, ampliando in maniera rilevante la capacità della Provincia di monitorare il territorio ed evitare così che possano accadere violazioni clamorose delle norme provinciali. Casi come quello del ghiacciaio della Marmolada, e della grotta del Bus del Giaz in Paganella, tutte le vicende relative alle discariche e alle bonifiche, come ad esempio Monte Zaccan, Sardegna, Tenno, ma anche fatti minori come ad esempio la scoperta di piccole discariche abusive, potrebbero

probabilmente essere evitati grazie ad una presenza più capillare e collaborativa di preziosi volontari aderenti alle diverse associazioni per la tutela del patrimonio culturale ed ambientale appositamente formati ed aggiornati.

Il disegno di legge si compone nel suo complesso di 10 articoli.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 21 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 che dispone norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento.

Con l'articolo 2 si interviene sulla legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37 (Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico, paleontologico, speleologico e carsico), sostituendone l'articolo 15.

Con l'articolo 3 si interviene in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, modificando l'articolo 37 del DPGP 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

L'articolo 4 modifica l'articolo 11 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 che riguarda la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 41 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia).

Con l'articolo 6 viene sostituito l'articolo 2 della legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 che si occupa della disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili.

L'articolo 7 modifica l'articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 relativa all'inquinamento acustico.

Con l'articolo 8 viene modificato l'articolo 37 della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda).

L'art. 9 modifica l'art. 105 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).

Infine l'art. 10 modifica l'art. 123 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale).

Cons. Prov. Roberto Bombarda

Trento, 9 febbraio 2011